

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 629/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2010

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2009/2010, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l'importo dell'aiuto da erogare alle imprese di trasformazione per i foraggi essiccati entro i limiti del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89 del suddetto regolamento.
- (2) Conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽²⁾, gli Stati membri hanno notificato alla Commissione quantitativi di foraggi essic-

cati per i quali il diritto all'aiuto è stato riconosciuto durante la campagna di commercializzazione 2009/2010. Da tali comunicazioni si evince che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

- (3) L'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2009/2010 l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati è di 33 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4.